



Provincia di Modena

SERVIZIO AFFARI GENERALI E POLIZIA PROVINCIALE

BANDO PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA VOLTO ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE DELL'AREA DEL PATTO TERRITORIALE DELL'APPENNINO MODENESE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. *“DM 30 novembre 2020”*: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 30 novembre 2020, recante *“Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro attuazione”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.19 del 25 gennaio 2021;
 - b. *“DM 30 luglio 2021”*: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, recante *“Modalità e termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021;
 - c. *“Patto/i territoriale/i”*: lo strumento agevolativo di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - d. *“Ministero”*: il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - e. *“Soggetto gestore”*: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;
 - f. *“Soggetto responsabile”*: la Provincia di Modena, soggetto responsabile dei Patti territoriali dell'Appennino modenese, ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
 - g. *“soggetti/o beneficiari/o”*: enti locali e piccole e medie imprese titolari degli interventi che costituiscono il progetto pilota;

- h. “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*”, nonché dall’allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER e del Regolamento FIBER;
- i. “*imprese agricole*”: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del codice civile;
- j. “*partner qualificati*”: i soggetti, pubblici e privati, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b, punto 8 del *DM 30 novembre 2020*, che hanno aderito, mediante lettera di intenti e/o deliberazione, al progetto pilota e sono coinvolti nel suo sviluppo e realizzazione;
- k. “*interventi*”: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
- l. “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- m. “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- n. “*Regolamento ABER*”: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 2.

(Finalità e oggetto del bando)

1. La Provincia di Modena, in qualità di *Soggetto responsabile* dei *Patti territoriali* dell’Appennino Modenese, intende presentare una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei *Patti territoriali* di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un *progetto pilota* volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, ai sensi del *DM 30 novembre 2020* e del *DM 30 luglio 2021*.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1 del citato *DM 30 luglio 2021*, il presente bando definisce le modalità, i termini di presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e i criteri di preselezione, da parte del *Soggetto responsabile*, degli *interventi imprenditoriali* che costituiranno il *progetto pilota* e stabilisce, altresì, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità dei predetti interventi, nonché i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili.
3. Gli *interventi imprenditoriali* del *progetto pilota* devono essere coerenti e funzionali ai seguenti ambiti tematici, individuati dal *Soggetto responsabile* tra le tematiche indicate dall’articolo 6, comma 2, del *DM 30 luglio 2021*, in base alle vocazioni del contesto territoriale e al confronto con i *partner qualificati*:
 - a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata.** In questo ambito tematico il progetto pilota sostiene lo sviluppo e il consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la

digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese. In base all'analisi del contesto territoriale e in linea con la *Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027* della Regione Emilia Romagna, approvata con delibera della Giunta regionale n. 680 del 10 maggio 2021, gli *interventi imprenditoriali* promossi dal *progetto pilota* riguarderanno il “**sistema agroalimentare**” dell'Appennino Modenese;

- b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.** In questo ambito tematico il progetto pilota sostiene la valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (ad es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa. Alla luce delle specificità e delle vocazioni del contesto territoriale dell'Appennino Modenese e in linea con la programmazione regionale e locale, in particolare con il *Programma di sviluppo rurale 2014-2020* della Regione Emilia Romagna e con la *Strategia di sviluppo locale 2014-2020* intitolata “Sviluppo e innovazione delle filiere produttive locali” del Gruppo di azione locale Leader “Antico Frignano e Appennino Reggiano”, gli *interventi imprenditoriali* promossi dal *progetto pilota* riguarderanno il **settore turistico**, ivi **incluse le attività turistico-culturali** finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché **le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza, compresa la ristorazione.**

Art. 3.

(Risorse finanziarie disponibili)

1. L'ammontare massimo del contributo assegnabile dal *Ministero* a ogni *progetto pilota* è pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e i *soggetti beneficiari* delle agevolazioni sono i soggetti titolari degli *interventi pubblici* e/o degli *interventi imprenditoriali* preselezionati dal *Soggetto responsabile* del Patto territoriale e previsti nell'ambito del *progetto pilota* ammesso al contributo previsto dal *DM 30 luglio 2021*.
2. Il *Soggetto responsabile* intende destinare alla copertura delle spese di funzionamento una quota non superiore al 5 (cinque) per cento delle risorse a esso assegnate per la realizzazione del *progetto pilota*. La quota destinata, in via preventiva e indicativa, dal *Soggetto responsabile* agli *interventi imprenditoriali* del *progetto pilota* è pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni); quella destinata agli *interventi pubblici* è pari ad euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila).
3. Al fine di assicurare la rappresentatività e la varietà delle imprese del sistema agroalimentare e del sistema turistico-culturale dell'Appennino Modenese, la **quota destinata agli interventi imprenditoriali** è così ripartita tra i diversi settori di attività economica ammissibili al presente bando:
 - euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per gli interventi delle imprese agricole operanti nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per le imprese manifatturiere del sistema agroalimentare;
 - euro 1.000.000,00 (un milione) per gli interventi delle imprese del commercio di prodotti

agroalimentari;

- euro 1.000.000,00 (un milione) per gli interventi delle imprese dei settori del turismo, della ristorazione e delle imprese culturali e creative.
4. Il *Soggetto responsabile* si riserva la facoltà di modificare le ripartizioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 in funzione delle domande di agevolazione pervenute in risposta al presente bando.

Art. 4.

(Localizzazione degli interventi)

1. Gli *interventi imprenditoriali* devono essere realizzati in un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*, formata dal territorio dei seguenti Comuni in Provincia di Modena, che aderiscono al Patto territoriale dell'Appennino modenese e al *progetto pilota* medesimo:
- 1. Fanano
 - 2. Fiumalbo
 - 3. Frassinoro
 - 4. Guiglia
 - 5. Lama Mocogno
 - 6. Marano sul Panaro
 - 7. Montecreto
 - 8. Montefiorino
 - 9. Montese
 - 10. Palagano
 - 11. Pavullo nel Frignano
 - 12. Pievepelago
 - 13. Polinago
 - 14. Prignano sulla Secchia
 - 15. Riolunato
 - 16. Serramazzone
 - 17. Sestola
 - 18. Zocca.
2. Ai fini del presente bando, per *unità produttiva* si intende una struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.
3. Per l'ammissibilità alle agevolazioni, *l'unità produttiva* oggetto dell'*intervento imprenditoriale* deve essere nella disponibilità dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni. Per i progetti che prevedono la realizzazione di una nuova *unità produttiva*, *l'unità produttiva* oggetto dell'*intervento imprenditoriale* deve essere nella disponibilità dell'impresa richiedente alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni stesse.
4. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, *l'unità produttiva* oggetto della domanda di agevolazioni si intende nella disponibilità dell'impresa richiedente, ovvero dell'impresa beneficiaria, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di *interventi*

imprenditoriali nell'ambito del *progetto pilota* le *PMI* che, alla data di presentazione della domanda:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- b) dispongono di almeno tre bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno tre dichiarazioni dei redditi;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, o non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- h) alla data del 31 dicembre 2019 non erano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*, all'articolo 2, punto 14 del *Regolamento ABER* e all'articolo 3, punto 5 del *Regolamento FIBER*.

Art. 6.

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili gli *interventi imprenditoriali* che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:
 - A. *progetti di investimento*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7;
 - B. *progetti di innovazione*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8;
 - C. *progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9;
 - D. *progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10.
2. Gli *interventi imprenditoriali* devono essere finalizzati allo svolgimento, in via prevalente o primaria, delle attività economiche nel settore agroalimentare e nel settore turistico, ivi incluse le attività turistico-culturali e della ristorazione, specificate nell'**allegato A.1** con riferimento ai codici della *Classificazione delle attività economiche ATECO 2007*. Per le unità produttive esistenti, al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice primario dell'unità produttiva

(sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale. Per le nuove unità produttive i soggetti beneficiari sono tenuti, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata del codice di attività economica cui è finalizzato l'intervento imprenditoriale, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.

3. Per essere ammissibili alle agevolazioni i progetti imprenditoriali devono essere diretti principalmente alla realizzazione di **attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione e/o all'acquisizione di beni/servizi innovativi** finalizzati ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa richiedente e di consentirne la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, in particolare mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti del *Piano nazionale Impresa 4.0*, compresi il commercio elettronico, l'*e-business* e i processi aziendali in rete e/o di filiera, riportate nell'**allegato A.2**.
4. Per la preparazione dei progetti che utilizzano tecnologie digitali le imprese richiedenti possono fare riferimento ai soggetti inseriti nel portale denominato *Atlante i4.0*, nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico per far conoscere le strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese. Nell'**allegato A.3** sono riportati l'indirizzo Internet del portale e i soggetti del territorio che hanno aderito al progetto pilota, assieme ai *partner* economici e sociali che hanno manifestato la disponibilità a partecipare allo sviluppo e alla realizzazione del progetto stesso.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente bando, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Art. 7.

(Progetti di investimento)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento GBER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa richiedente mediante l'utilizzo di tecnologie digitali.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dalle *PMI* di cui all'articolo 5;
 - b) consistere in un investimento finalizzato:
 - alla realizzazione di una nuova *unità produttiva*;
 - all'ampliamento di una *unità produttiva* esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
 - c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 100.000,00 (centomila) per le attività economiche agroalimentari del settore manifatturiero; euro 50.000,00 (cinquantamila) per tutti gli altri settori (commercio, turismo e cultura, ristorazione);

- e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - f) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - g) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Ai fini del presente bando, detti costi riguardano:
- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti e attrezzature, strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici e licenze commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'*intervento*;
 - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
 - c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *soggetto beneficiario* e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento;
 - e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
 - f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del *Regolamento GBER* nella forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e

per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

6. In alternativa alla forma di agevolazione prevista dal comma precedente, l'impresa richiedente nella domanda di agevolazione può optare per la concessione del contributo ai sensi e nei limiti del *Regolamento "de minimis"*, nella forma del contributo in conto impianti, per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.
7. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 5 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
8. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6:
 - a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "*de minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 8.

(Progetti di innovazione)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del *Regolamento GBER* e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'*innovazione di processo* e/o un'*innovazione dell'organizzazione* basati sull'utilizzo di tecnologie digitali.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:
 - "*innovazione dell'organizzazione*": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
 - "*innovazione di processo*": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel *software*), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
3. Tali progetti devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 100.000,00 (centomila) per le attività economiche agroalimentari del settore manifatturiero; euro 50.000,00

- (cinquantamila) per tutti gli altri settori (commercio, turismo e cultura, ristorazione);
- c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) non essere inerenti, ai sensi del *Regolamento GBER* e del *Regolamento "de minimis"*, al settore della produzione agricola primaria.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
5. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 4 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto innovazione;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del *Regolamento GBER* e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.
7. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 6 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime "*de minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 9.

(*Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria*)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *produzione agricola primaria* che perseguono l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione, realizzati mediante l'utilizzo di tecnologie digitali.

2. I progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 che sono *imprese agricole* attive nel settore della *produzione agricola primaria*, cioè nella produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila);
 - c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6, del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali l'impresa richiedente è tenuta a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini del presente bando, detti costi riguardano:
 - a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili; suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali del progetto, e sue sistemazioni;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
 - c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - d) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) e nei limiti del 12% delle medesime spese, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, brevetti, compresi gli studi di fattibilità.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di

spesa.

5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili.
7. Le intensità di aiuto di cui al comma 7 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*.
8. Il contributo massimo concedibile ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
 - a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime “*de minimis*”, nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*;
 - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2 e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 10.

(Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *trasformazione di prodotti agricoli* o alla *commercializzazione di prodotti agricoli* diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa richiedente mediante l'utilizzo di tecnologie digitali.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 che sono *imprese agricole* attive nei settori della produzione agricola *primaria*, nonché le imprese attive nel settore della *trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli*. A tal fine si applicano le seguenti definizioni:
 - “*produzione agricola primaria*”: si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
 - “*commercializzazione di prodotti agricoli*”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
 - “*trasformazione di prodotti agricoli*”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- b) prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila);
 - c) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - e) essere ultimati entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - f) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.
3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il richiedente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini del presente bando, detti costi riguardano:
- a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili; suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali del progetto, e sue sistemazioni;
 - b) acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;
 - c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - d) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) e nei limiti del 12% delle medesime spese, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto

dall'articolo 17 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili:

7. Il contributo massimo concedibile ai sensi del precedente comma 6 è di euro 400.000 (quattrocentomila) per singola impresa e per singolo progetto di investimento.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
 - a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime “*de minimis*”, nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*;
 - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 11.

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito del *progetto pilota* relativa a un unico *intervento imprenditoriale* di cui all'articolo 6, comma 1.
2. A pena di inammissibilità, le domande di agevolazione devono essere trasmesse al *Soggetto responsabile*, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa richiedente, al seguente indirizzo PEC: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it a partire dalle ore 12:00 del 29 novembre 2021 e fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2021. Dovrà essere inviata un'unica e-mail contenente, in allegato, la domanda di cui al comma 3 e gli allegati di cui al comma 4. La e-mail dovrà avere a oggetto la dicitura: “**Patto territoriale - Progetto pilota dell'Appennino Modenese**”. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini, mediante più di una e-mail e/o prive di tale dicitura nell'oggetto. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.4** al presente bando, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.
4. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
 - a) *scheda progetto imprenditoriale*, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.5** al presente bando, compilata e **inviata esclusivamente in formato word** e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) eventuale *dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale*, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.6** al presente bando, compilata e inviata **esclusivamente in formato word** e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - c) *dichiarazione relativa ai dati di bilancio*, redatta secondo i modelli di cui all'**allegato A.7** al presente bando, suddiviso in A.7.A per le imprese non agricole e A.7.B per le imprese agricole, compilata e **inviata esclusivamente in formato word** e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - d) *copia in formato digitale, possibilmente raggruppati in un unico file, dei preventivi relativi alle spese da sostenere*, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni e/o i servizi oggetto di agevolazione e le

relative caratteristiche tecniche.

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
6. Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo all'impresa richiedente.

Art. 12

(Preselezione e istruttoria degli interventi imprenditoriali)

1. Il *Soggetto responsabile* effettua la preselezione delle domande di agevolazione da inserire nel progetto pilota - e da avviare alla successiva istruttoria di cui al comma 8 - secondo l'ordine cronologico di presentazione, in base alla procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.
2. Le domande pervenute saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuno dei settori di attività economica di cui all'articolo 3, comma 3. Al raggiungimento di un numero di domande di agevolazione ammissibili con un importo di agevolazioni richiesto pari alle risorse disponibili per ciascun settore di attività economica, l'esame delle domande sarà interrotto. Le eventuali risorse non impegnate in un settore di attività economica, saranno ripartite in misura uguale tra gli altri settori.
3. La preselezione delle domande di agevolazione sarà effettuata dal *Soggetto responsabile* con riferimento ai seguenti requisiti minimi di ammissibilità, applicati nel seguente ordine:
 - i. *presentazione nei termini della domanda di agevolazione*: in particolare, saranno escluse le domande non presentate entro i termini di cui all'articolo 9, comma 2;
 - ii. *completezza e regolarità della domanda di agevolazione*: in particolare, saranno escluse le domande anche parzialmente incomplete o prive degli allegati obbligatori; redatte secondo modelli e/o con contenuti diversi da quelli previsti dai modelli allegati al presente bando; prive dei documenti e/o degli allegati obbligatori; non firmate digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato munito di poteri di rappresentanza;
 - iii. *rispetto dei requisiti soggettivi da parte dell'impresa richiedente*: in particolare, saranno escluse le domande presentate da imprese che non sono PMI e/o che non hanno gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 e, in relazione alle diverse tipologie di *interventi imprenditoriali*, dagli articoli 7 e 8;
 - iv. *rispetto dei requisiti oggettivi del progetto proposto*: saranno escluse le domande che non riguardano unità produttive localizzate nell'area del progetto pilota o relative ad attività economiche non incluse nell'**allegato A.1** o con una spesa inferiore alle soglie minime fissate dal presente bando;
 - v. *coerenza del progetto proposto con la tematica, gli obiettivi e le finalità del progetto pilota* nonché con le tipologie di *interventi imprenditoriali* oggetto del presente bando;
 - vi. *fattibilità tecnica del progetto proposto e congruità delle spese previste*: in particolare, saranno escluse le domande prive di adeguati preventivi relativi ai beni e ai servizi da acquisire;
 - vii. *altre condizioni di ammissibilità* stabilite dal presente bando, dal *DM 30 luglio 2021* e dalla normativa ivi richiamata.
4. Le domande di agevolazione che superano la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al

precedente comma 3, saranno sottoposte dal *Soggetto responsabile* a un'analisi costi-benefici sulla fattibilità economico finanziaria degli interventi proposti e delle relative previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi, come richiesto dall'articolo 9, comma 4 del *DM 30 luglio 2021*, sulla base delle informazioni e dei dati esposti dall'impresa richiedente nella *scheda progetto imprenditoriale*, redatta secondo il modello di cui all'**allegato A.5**, e i parametri di valutazione della *dichiarazione relativa ai dati di bilancio*, redatta secondo i modelli di cui all'**allegato A.7**. Saranno escluse le domande di agevolazione relative a interventi imprenditoriali di cui non sia dimostrata la sostenibilità economica e finanziaria.

5. Il *Soggetto responsabile* si riserva, in qualsiasi fase della procedura di preselezione, di chiedere informazioni e chiarimenti alle imprese richiedenti, le quali avranno un termine di 5 (cinque) giorni, a pena di decadenza, per fornire le necessarie risposte.
6. Il *Soggetto responsabile* comunicherà a tutte le imprese richiedenti l'esito della preselezione.
7. L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi, la valutazione tecnica e l'approvazione dei progetti pilota e dei singoli *interventi imprenditoriali*, saranno effettuate dal *Soggetto gestore* e dalla *Commissione di valutazione* nominata dal *Ministero*, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del *DM 30 luglio 2021*.
8. Qualora il *Soggetto responsabile* risulti assegnatario del contributo da parte del *Ministero* procede, con riferimento ai singoli *interventi* che costituiscono il *progetto pilota*, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 8, del *DM 30 luglio 2021* e alla conseguente adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni nei confronti dei singoli *soggetti beneficiari*.

Art. 13.

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I *soggetti beneficiari* delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) ultimare gli *interventi* entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*;
 - b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Soggetto responsabile* e, eventualmente, dal *Ministero*;
 - c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto responsabile* e, eventualmente, dal *Ministero*;
 - d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
 - e) comunicare tempestivamente al *Soggetto responsabile* eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;
 - f) comunicare tempestivamente al *Soggetto responsabile* eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
 - g) comunicare tempestivamente al *Soggetto responsabile* eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili

cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa;

- h) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Art. 14.

(Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai *soggetti beneficiari* con le seguenti modalità, come previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del *DM 30 luglio 2021*:
 - a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del *Soggetto responsabile*, per un valore pari all'anticipazione concessa;
 - b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del *Soggetto responsabile* della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
 - c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del *Ministero*, tramite il *Soggetto responsabile*, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato, emanato dal *Soggetto responsabile* stesso.
2. Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a *CDP* dal *Soggetto responsabile*:
 - a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario*;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) eventuali certificazioni;
 - d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
 - e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al *Soggetto responsabile* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del *Soggetto responsabile* richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

Art. 15.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* e il *Soggetto responsabile* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli *interventi* agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

Art. 16.*(Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari)*

1. Le agevolazioni concesse ai *soggetti beneficiari* sono revocate dal *Soggetto responsabile*, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
 - a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al *soggetto beneficiario* e non sanabili;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
 - c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13;
 - e) mancata realizzazione dell'intervento entro 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 7, del *DM 30 luglio 2021*. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 15 per cause imputabili ai *soggetti beneficiari*;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 15;
 - h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai *Soggetti responsabili*, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
 - a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
 - b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
 - d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
3. In caso di revoca totale, il *soggetto beneficiario* non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del *decreto legislativo n. 123/1998*.

Art. 17.

(Protezione dei dati personali)

1. I dati personali dei quali il *Soggetto gestore*, il *Ministero* e il *Soggetto responsabile e le eventuali società di assistenza tecnica* entrano in possesso a seguito del presente bando vengono trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento (UE) 2016/679 (*regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*, in sigla GDPR).
2. A pena di inammissibilità, nella domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve dichiarare di avere letto e accettato la "*Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale*", di cui all'allegato 1 bis al DM 30 luglio 2021.

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente invito si rinvia ai *DM 30 novembre 2020* e *DM 30 luglio 2021* e alle norme nazionali e unionali ivi richiamate, riportate, per estratto, nell'**allegato A.8**.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è la *Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale* della Provincia di Modena, dott.ssa Patrizia Gambarini, con sede in Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena.
3. Per richieste di informazioni relative al presente bando è disponibile la casella di posta elettronica: patoappennino@provincia.modena.it . Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto telefonico.
4. Copia integrale dell'invito e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web istituzionale della Provincia: <https://www.provincia.modena.it/>
5. Nel medesimo sito web saranno pubblicati orari e date di svolgimento di seminari di informazione e formazione – anche cui sarà possibile partecipare anche *on line* in videoconferenza - rivolti alle imprese per la compilazione delle domande, nonché ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando.